

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
RICORSO EX ART. 40 C.P.A.  
CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

^ ^ ^

NELL'INTERESSE DI:

1. ANZELMO SERENA - NZLSRN89P64G273D
2. BACCARELLI MICAELA - BCCMCL71E69L188X
3. BELMUSO VALENTINA - BLMVNT75C41F205N
4. BENEDETTI NATASCIA - BNDNSC75A55D653O
5. BERTUZZI CECILIA - BRTCCL91A49A944B
6. BIANCHI DANIELA - BNCDNL80D54E715X
7. BOI CINZIA - BOICNZ81T53B354S
8. CAFORIO GIORGIA - CFRGRG87C44H501Y
9. CANUTI SIMONA - CNTSMN75P42H501F
10. CARCANGIU MARGHERITA MARIA - CRCMGH93C41E336T
11. CARDASCIA CHIARA - CRDCHR81S48G393T
12. CAVATERRA FRANCESCO - CVTFNC85H04H501H
13. CIGALLA CLAUDIA - CGLCLD87L50G842Q
14. COLETTI ALESSANDRA - CLTLSN80D49H501H
15. CORRÀ ELEONORA - CRRLNR78M56G224H
16. D'ACIERNO ANGELICA - DCRNLC91S56F839I
17. DEL BUONO MARINA - DLBMRN69H45G643L
18. DI NAPOLI ANDREA - DNPNDR93S23L109H
- 19. DISTEFANO CARMELA - DSTCML85A65H163E**
20. D'OTTAVIO MARCO - DTTMRC92M16H501J
21. FIORE ALESSANDRA - FRILSN93H58F839Q
22. FOGLIA COSTANZA - FGLCTN91C68D150J
23. FORLANI DIANA - FRLDNI91E58G479H
24. FORTE FRANCESCA - FRTFNC90C55I726B
25. FRANCESCHINI ANDREA - FRNNDR84S06H501B
26. FRANCHINI DOMENICA PATRIZIA - FRNDNC69P50D548R

- 27.GEMINIANI ALGA - GMNLGA68L59C573Z
- 28.GENUA ANDREA FERNANDA - GNENRF88D47Z600D
- 29.LAGHI BARBARA - LGHBBR71R61D458J
- 30.LUCIANI MASSIMILIANO - LCNMSM73H09E783A
- 31.MARINI EMILIANO - MRNMLN75D03C773X
- 32.CIARLA MARZIA - CRLMRZ84T43L719N
- 33.MAURER SONIA - MRRSNO70B44H501P
- 34.MICCICHE' MARIA VERUSKA - MCCMVR83S70B429J
- 35.MIRANDA YAZMIN HIRIA - MRNYMN72H48Z514J
- 36.MORELLO MARIA TERESA - MRLMTR91P47A163S
- 37.PASSALACQUA FABRIZIO - PSSFRZ89S28I199O
- 38.PATARNELLO LUIGI - PTRLGU88T17E506L
- 39.PISAPIA FRANCESCO - PSPFNC71P25H703O
- 40.PORTANNESE SILVIA - PRTSLV87C53A089U
- 41.PRUNI SONIA - PRNSNO69E45I472P
- 42.RAFFA ANTONIO - RFFNTN86H09F158C
- 43.REINA GIUSEPPE - RNEGPP92C25G273S
- 44.ROZZOLINO ANNA - RZZNNA73A47H282A
- 45.SALINAS SORIA MARIA VALERIA - SLNMVL75E57Z601N
- 46.SCARABOTTA FEDERICA - SCRFRC87L42G478N
- 47.SIMBULA SIMONA - SMBSMN81R56A182E
- 48.SIMILI SONDRA - SMLSDR66S63G702O
- 49.STIZZA RENZO - STZRNZ67T25E783V
- 50.TATANGELO DAVIDE - TTNDVD88C03D810C
- 51.TORTORICI LORIANA - TRTLRN82C61G348P
- 52.VIZZIELLO GIUSEPPE ANTONIO - VZZGPP79H29A662S

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale del medesimo che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) )

- ricorrenti

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, con sede in viale Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186.

- resistente

E NEI CONFRONTI DI:

MAURIZIO REINA DE JANCOUR (C.F.: RNDMRZ78D28H501Q) nato il 28.04.1978 in Roma e ivi residente alla via Ferdinando Verospi n. 35, PEC: [maurizio.reinadejancour@widipec.it](mailto:maurizio.reinadejancour@widipec.it) .

- controinteressato

^^

OGGETTO: per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, del seguente provvedimento:

A) **Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024**, emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicata in pari data (doc. 1), recante le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* nella parte in cui, agli artt. 2 e 3 della predetta O.M., ha stabilito l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), mediante l'utilizzo delle GAE e, soltanto in subordine nel caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, mediante lo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3, così escludendo da tale individuazione con priorità gli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* di cui al D.D. 499 del 21.04.2020;

B) **Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10.06.2024**, emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicata in pari data (doc. 2), con la quale l'Amministrazione ha modificando unicamente la data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento fino alle ore 23.59 del giorno 24.06.2024, senza dunque apportare alcuna ulteriore modifica alla precedente O.M. 88 del 16.05.2024;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti;

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Del diritto dei ricorrenti, quali docenti risultati idonei nel concorso scuola D.D. 499 del 21.04.2020 *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, ad essere individuati da parte dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, a seguito della previa individuazione dei docenti presenti nelle graduatorie GAE, con priorità rispetto agli ulteriori docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all’O.M. 88 del 2024, così da poter essere destinatari di un incarico a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

\*\*\*\*\*

### ESPOSIZIONE DEI FATTI

Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti che hanno superato, e dunque sono risultati idonei, il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* di cui al D.D. 499 del 21.04.2020 bandito dal Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Ed invero, come previsto dall’art. 14 del D.D. 499/2020, il superamento di tutte le prove stabilite da tale procedura concorsuale, consentiva ai candidati di ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In particolare, l’art. 14 del D.D. 499/2020 aveva espressamente previsto: *“1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.*

*2. L’USR responsabile della procedura e’ competente all’attestazione della relativa abilitazione.*

*3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu’ classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, e’ indicata all’Allegato D al Decreto Ministeriale” (doc. 3).*

Conseguentemente, come stabilito dal successivo art. 15 del D.D. 499/2020, gli odierni ricorrenti sono stati inseriti, quali docenti idonei di tale procedura concorsuale, nelle relative graduatorie di merito regionali.

Su tale aspetto, l’art. 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ha espressamente stabilito che:

*“11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (doc. 5).*

\*\*

Successivamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato l'**Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024** (doc. 1), pubblicata in pari data, recante le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

Conseguentemente gli odierni ricorrenti hanno tempestivamente presentato la relativa domanda di inserimento/aggiornamento secondo le modalità indicata da parte dell'Amministrazione scolastica.

Pur tuttavia l'Amministrazione ha sorprendentemente stabilito, all'art. 2 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze) e all'art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della predetta Ordinanza ministeriale, l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), mediante l'utilizzo - in via prioritaria - dei docenti presenti nelle graduatorie GAE e, soltanto in subordine ed in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, mediante lo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3 della predetta O.M.

In particolare, secondo la suddetta Ordinanza Ministeriale, l'Amministrazione ha in tal modo escluso gli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il Concorso ordinario di cui al D.D. 499 del 21.04.2020 ed inseriti nelle relative graduatorie regionali di merito, dalla possibilità di poter essere individuati con priorità – a seguito dei docenti presenti nelle graduatorie GAE -

rispetto a tutti gli altri docenti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. 88 del 2024.

Tale differente trattamento subito dagli odierni ricorrenti rispetto ai docenti presenti nelle graduatorie GAE risulta del tutto immotivato, illegittimo e gravemente lesivo dei loro diritti.

In tal modo, quindi, è stata introdotta nell'O.M. 88 del 2024 un'ingiusta discriminazione in danno dei docenti che, pur avendo superato la suddetta procedura concorsuale selettiva e particolarmente complessa, sono stati esclusi – rispetto a quanto invece stabilito per la posizione dei docenti inseriti nelle graduatorie GAE – dalla possibilità di poter essere individuati con priorità rispetto a tutti gli altri docenti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. 88 del 2024.

Con la successiva Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10.06.2024 l'Amministrazione ha modificando unicamente la data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento fino alle ore 23.59 del giorno 24.06.2024, senza dunque apportare alcuna ulteriore modifica alla precedente O.M. 88 del 16.05.2024.

\*

Avverso il provvedimento impugnato, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto Ill.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimo per i seguenti

#### MOTIVI

#### A) IN VIA PRELIMINARE, SULLA PIENA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AL PRESENTE GIUDIZIO RELATIVO ALLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO E/O DI RIFORMA DELL'O.M. 88 DEL 17 MAGGIO 2024

In via preliminare, si evidenzia la piena giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale adito in ordine alla domanda volta all'annullamento e/o la riforma dell'O.M. 88 del 17.05.2024 nella parte in cui non ha consentito agli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il Concorso ordinario di cui al D.D. 499 del 21.04.2020 ed inseriti nelle relative graduatorie regionali di merito, dalla possibilità di poter essere individuati dall'Amministrazione con priorità – al pari di quanto stabilito per i docenti presenti nelle graduatorie GAE – ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza a partire dall'a.s. 2024/2025.

Ed invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito la piena giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine *“alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere*

**generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie** e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria" (Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538).

In precedenza la Suprema Corte, affermando il medesimo orientamento giurisprudenziale, aveva già stabilito che "nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, **sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie** - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere" (Cassazione civile sez. un., 04/04/2023, n. 9330).

Appare dunque evidente, in virtù del richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale, la piena giurisdizione dell'III.mo TAR adito per il giudizio in oggetto.

\*\*

B) SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. 88 DEL 17.05.2024 PER AVER ESCLUSO GLI ODIERNI RICORRENTI, QUALI DOCENTI IDONEI DEL CONCORSO SCUOLA D.D. 499/2020, DALLA POSSIBILITA' DI ESSERE CONVOCATI CON PRIORITA' RISPETTO AGLI ALTRI DOCENTI PRESENTI NELLE G.P.S., AL PARI DI QUANTO STABILITO PER I DOCENTI INSERITI NELLE GAE, AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2024/25 E 2025/2026. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 82 DEL 16.6.2023. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETÀ, SPROPORZIONE ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come rilevato in fatto, il provvedimento impugnato risulta illegittimo laddove ha escluso gli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il Concorso ordinario di cui al D.D. 499 del 21.04.2020 ed inseriti nelle relative graduatorie regionali di merito, dalla possibilità poter essere destinatari in via prioritaria – al pari dei docenti inseriti nelle graduatorie G.A.E. – di una proposta di assunzione per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Ed invero l'art. 2 (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze) della predetta O.M 88 del 2024 ha espressamente stabilito:

**“Articolo 2**

*(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)*

- 1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede ai sensi del presente articolo.*
- 2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.*
- 3. Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni di cui al comma precedente sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione di un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.*
- 4. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore*



settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

5. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

6. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. Per le supplenze temporanee di cui al comma 5, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

8. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

9. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:

- a) per le supplenze annuali di cui al comma 5, lettera a), il 31 agosto;
- b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- c) per le supplenze temporanee di cui al comma 5, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" (doc. 1).

Inoltre, nel successivo art. 3 dell'O.M. 88 del 2024, l'Amministrazione ha ribadito che soltanto i docenti presenti nelle graduatorie GAE sarebbero stati individuati in via prioritaria per il conferimento di incarichi di supplenza rispetto agli altri docenti presenti nelle graduatorie G.P.S., così escludendo da tale previsione gli odierni ricorrenti.

In particolare, l'art. 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) dell'O.M. 88 del 2024 ha previsto: “

- 1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).
- 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.
- 3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e).
- 4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo,

sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.

6. A seguito della cessazione dell'efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, all'atto dell'aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

7. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S").

8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.*

*ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.*

*10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:*

*i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;*

*ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.*

*11. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;*

*ii. abilitazione per la scuola primaria;*

*iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;*

*iv. laurea in scienze dell'educazione L-19.*

*12. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti” (doc. 1).*

Sul punto si rileva come l'O.M. 88/2024, stante anche la possibilità per i docenti collocati nella prima fascia delle G.P.S. di poter partecipare alle procedure di immissione in ruolo, si ponga in evidente contrasto con quanto stabilito dal vigente D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82 del 16.06.2023 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), il quale ha previsto all'art. 1:

*“1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 1 (Modalità di accesso). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:*

*a) concorso per esami;*

*b) concorso per titoli ed esami;*

*c) corso-concorso.*

*3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.” (doc. 4).*

Ebbene è di tutta evidenza come tale ingiustificato differente trattamento riservato agli odierni ricorrenti stabilito nell'O.M. 88 del 17 maggio 2024 si ponga altresì in palese contrasto con i principi che regolano le assunzioni nel pubblico impiego in generale ed in contrasto con quanto

espressamente prescritto dal D.P.R. 16 Giugno 2023 n. 82, che modificando il D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487, ha decretato, all'art 1 (Modalità di accesso), che *“L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici”*.

Sotto altro profilo, si sottolinea come l'O.M. impugnata risulti altresì illegittima per violazione dell'art. 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, il quale ha stabilito che:

*“11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (doc. 5).

Ed invero, proprio secondo quanto stabilito dalla predetta norma di legge, gli odierni ricorrenti hanno dunque diritto all'immissione in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie di merito sino al loro esaurimento nonché all'attribuzione degli incarichi annuali di supplenza con priorità rispetto agli altri docenti presenti nelle G.P.S., questi ultimi privi del requisito e presupposto per la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato rappresentato dal superamento di un pubblico concorso come prescritto dal DPR 16.06.2023, n. 82, ma soltanto in possesso del requisito della abilitazione; requisito questo sufficiente ai fini dell'attribuzione di incarichi di supplenza mediante GPS, ma solo in via subordinata e residuale rispetto ai docenti ricorrenti idonei giusto superamento del pubblico concorso nazionale 2020 ed inseriti nelle graduatorie di merito ad esaurimento nelle rispettive classi di concorso utili anche per la loro immissione in ruolo mediante scorrimento delle stesse.

Da ultimo, preme inoltre sottolineare che, nel caso in oggetto, non può invece trovare applicazione quanto invece stabilito dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con Legge 10 agosto 2023, n. 112, in merito alla limitazione del numero dei candidati idonei *“in numero non*

superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”, atteso che tale norma si applica unicamente alle procedure bandite dopo la data di conversione del predetto decreto legge, mentre la procedura concorsuale a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti è stata invece bandita nell’anno 2020 (D.D. 499 del 21.04.2020).

In particolare, la predetta norma ha previsto:

“Art. 28-ter

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

..

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma".

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (doc. 6).

Consequentemente quanto stabilito dall’O.M. 88 del 2024 determina dunque una palese **disparità di trattamento** in danno degli odierni ricorrenti, i quali pur avendo superato il concorso scuola di cui al D.D. 499/2020, non avranno la possibilità di essere convocati per incarichi di supplenza con priorità rispetto agli altri docenti presenti nelle graduatorie G.P.S.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento sussiste pienamente in caso di identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 2548).

Giova inoltre evidenziare quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 ove è stata fornita una chiara interpretazione delle clausole 4 e 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

In particolare, la predetta Corte ha precisato che *“dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, la definizione della nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro, enunciata alla clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto in diritto interno (v. sentenza Fiamingo ea., EU:C:2014:2044, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata).*

*Pertanto, l'accordo quadro si applica all'insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, e fatto salvo soltanto il margine di discrezionalità conferito agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché all'esclusione, conformemente al quarto comma del preambolo dell'accordo quadro, dei lavoratori interinali (v. sentenza Fiamingo ea., EU:C:2014:2044, punti da 30 a 33 nonché giurisprudenza ivi citata).*

*Ne consegue che l'accordo quadro non esclude nessun settore particolare dalla sua sfera d'applicazione e che, pertanto, è applicabile al personale assunto nel settore dell'insegnamento (v., in tal senso, sentenza Fiamingo ea., EU:C:2014:2044, punto 38).*

*Tale conclusione è avvalorata dal contenuto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, da cui si ricava che, conformemente al terzo comma del preambolo dell'accordo quadro nonché ai punti 8 e 10 delle sue considerazioni generali, è nell'ambito dell'attuazione di detto accordo quadro*



che gli Stati membri hanno facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tener conto delle esigenze particolari relative ai settori di attività e/o alle categorie specifici di lavoratori in questione (sentenza *Fiamingo ea.*, EU:C:2014:2044, punto 39).

Ne deriva che i lavoratori che si trovino nella situazione dei ricorrenti nei procedimenti principali, assunti in qualità di docenti o di collaboratori amministrativi per effettuare supplenze annuali in scuole statali nell'ambito di contratti di lavoro ai sensi del diritto nazionale, che incontestabilmente non rientrano in rapporti di lavoro che possano essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro, sono soggetti alle disposizioni dello stesso, e in particolare, alla sua clausola 5 (v., per analogia, sentenza *Márquez Samohano*, C-190/13, EU:C:2014:146, punto 39)" (doc. ).

Nella medesima pronuncia la Corte Europea, relativamente all'interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro, ha precisato: "Occorre ricordare che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una **potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori**, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v., in particolare, sentenze *Adeneler ea.*, C-212/04, EU:C:2006:443, punto 63; *Kücük*, C-586/10, EU:C:2012:39, punto 25, nonché *Fiamingo ea.*, EU:C:2014:2044, punto 54).

Come risulta dal secondo comma del preambolo dell'accordo quadro, così come dai punti 6 e 8 delle considerazioni generali di detto accordo quadro, infatti, il beneficio della stabilità dell'impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori (sentenze *Adeneler ea.*, EU:C:2006:443, punto 62, nonché *Fiamingo ea.*, EU:C:2014:2044, punto 55).

Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v., in particolare, sentenze *Kücük*, EU:C:2012:39, punto 26, nonché *Fiamingo ea.*, EU:C:2014:2044, punto 56)...Da ciò discende che, quando si è verificato un **ricorso abusivo a una successione di contratti o di**

rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (sentenza Fiamingo ea., EU:C:2014:2044, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata)".

Del resto, lo stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fatto riferimento nei bandi di concorso di cui al PNRR all'applicazione del D.P.R. n. 82 del 16.06. 2023, norma che quindi con tutta evidenza trova puntuale applicazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e quindi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato.

Ed invero, tali bandi del PNRR, nelle rispettive premesse (visto e considerato), rinviando espressamente al D.P.R. 16.06.2023 n. 82 e dunque si applica anche in ragione di ciò, non essendo diverso il presupposto per lavorare nella scuola a seconda della natura del contratto di lavoro indeterminato o determinato, posto che i ricorrenti idonei hanno i requisiti anche per la stipula del contratto a tempo indeterminato da graduatoria ad esaurimento.

Viepiù che la stessa O.M. 88 del 16.05.2024 fa applicazione proprio dello stesso D.P.R. n. 82 del 16.06.23, ad esempio nella parte relativa alle parità di genere.

Ne discende che appare fortemente irragionevole la scelta operata dall'Amministrazione di escludere gli odierni ricorrenti, essendo questi ultimi risultati idonei nel precedente concorso scuola D.D. 499/2020, dalla possibilità di essere convocati con priorità, al pari di quanto invece stabilito nell'Ordinanza ministeriale impugnata per i docenti inseriti nelle graduatorie GAE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce così con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, pur essendo risultati idonei dalla complessa procedura concorsuale di cui al D.D. 499/2020, non potranno essere convocati dall'Amministrazione con priorità rispetto agli altri docenti presenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente motivo di ricorso.

\*\*\*

C) SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. 88 DEL 17.05.2024 PER VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ODIERNI RICORRENTI, QUALI IDONEI DEL PRECEDENTE CONCORSO SCUOLA DI CUI AL D.D. 499-2020, AL FINE DI POTER ESSERE DESTINATARI, IN VIA PRIORITARIA, DI INCARICHI DI SUPPLENZA PER GLI A.S. 2024/2025 E 2025/2026

Si evidenzia inoltre come l'O.M. 88 del 17.05.2024 risulti altresì illegittima per violazione del legittimo affidamento operato dall'Amministrazione nei confronti degli odierni ricorrenti.

Ed invero, come già ampiamente illustrato in precedenza, gli odierni ricorrenti sono tutti docenti che hanno superato, e dunque sono risultati idonei, il “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” di cui al D.D. 499 del 21.04.2020 bandito dal Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Ed invero, come previsto dall’art. 14 del D.D. 499/2020, il superamento di tutte le prove stabilite da tale procedura concorsuale, consentiva ai candidati di ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In particolare, l’art. 14 del D.D. 499/2020 aveva espressamente previsto: “*1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.*

*2. L’USR responsabile della procedura e’ competente all’attestazione della relativa abilitazione.*

*3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu’ classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, e’ indicata all’Allegato D al Decreto Ministeriale”.*

Conseguentemente, come stabilito dal successivo art. 15 del D.D. 499/2020, gli odierni ricorrenti sono stati inseriti, quali docenti idonei di tale procedura concorsuale, nelle relative graduatorie di merito regionali.

Ebbene l’Amministrazione, del tutto immotivatamente, ha escluso gli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il Concorso ordinario di cui al D.D. 499 del 21.04.2020 ed inseriti nelle relative graduatorie regionali di merito, dalla possibilità poter essere destinatari in via prioritaria – al pari dei docenti inseriti nelle graduatorie G.A.E. – di una proposta di assunzione per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

La violazione del legittimo affidamento risulta dunque pienamente configurata nel caso in oggetto, atteso che gli odierni ricorrenti hanno osservato tutte le modalità indicate dall’Amministrazione sia per la partecipazione a tutte le prove del concorso scuola di cui al D.D. 499/2020 nonché per la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento GPS di cui all’O.M. 88/2024; pur tuttavia i medesimi non potranno essere convocati con priorità, come invece stabilito per i docenti inseriti nelle graduatorie GAE.

Ne consegue come l’Ordinanza impugnata risulti altresì palesemente illegittima per violazione del legittimo affidamento in danno degli odierni ricorrenti.

\*\*

### SUL *PERICULUM IN MORA*

Nel precisare i contorni del *thema decidendum* dell'odierna azione cautelare proposta, occorre evidenziare come essa sia diretta a consentire ai ricorrenti, quali docenti idonei del concorso scuola di cui al D.D. 499/2020, di poter essere individuati in via prioritaria rispetto agli altri docenti inseriti nelle G.P.S., al fine di poter ottenere una proposta di assunzione da parte dell'Amministrazione scolastica a partire dall'a.s. 2024/2025.

Invero, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso l'interesse dei ricorrenti all'effettiva individuazione per poter svolgere i relativi incarichi di supplenza.

Sotto l'aspetto del *periculum in mora* si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile, suscettibile di tutela immediata: la mancata partecipazione con priorità degli odierni ricorrenti rispetto agli altri docenti inseriti nelle graduatorie G.P.S. precluderebbe loro la possibilità sin dall'ormai prossimo inizio dell'anno scolastico 2024/2025 di poter essere effettivamente convocati dall'Amministrazione scolastica per la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

Nelle more del giudizio ordinario si rende dunque necessaria una misura cautelare che consenta ai ricorrenti di poter essere convocati con priorità rispetto agli altri docenti inseriti nelle G.P.S.

Ed infatti tutti i ricorrenti, qualora non fossero destinatari di un provvedimento cautelare e stante il considerevole numero di docenti collocati nelle graduatorie G.P.S., non sarebbero convocati dall'Amministrazione per il conferimento di incarichi di supplenza dall'a.s. 2024/2025, con grave perdita sia della retribuzione e soprattutto del punteggio per l'incarico ricevuto.

A nulla pertanto servirebbe un successivo provvedimento nel merito che non sarebbe sufficiente per riparare integralmente al danno subito (nel frattempo il docente precario deve pur sopravvivere).

\*\*\*\*\*

I ricorrenti in epigrafe, *ut supra* rappresentati e difesi,

**RICORRONO IN VIA D'URGENZA**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010, N. 104**

Con la presente istanza cautelare si chiede all'Ill.mo T.A.R. del Lazio l'emissione di un'ordinanza collegiale affinché, previa sospensione e/o annullamento dell'**Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024**, emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicata in pari data, (doc. 1), recante le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* nella parte in cui, agli artt. 2 e 3 della predetta O.M., ha stabilito l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), mediante l'utilizzo delle GAE e, soltanto in subordine nel caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, mediante lo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3, così escludendo da tale individuazione con priorità gli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il *"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* di cui al D.D. 499 del 21.04.2020, nonché dell'Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10.06.2024 e, per l'effetto, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di convocare i ricorrenti, a seguito della previa individuazione dei docenti presenti nelle graduatorie GAE, con priorità rispetto agli ulteriori docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all'O.M. 88 del 2024, così da poter essere destinatari di un incarico a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Riguardo al *fumus bonis iuris* ed al *periculum in mora* ci si riporta integralmente a quanto dedotto in precedenza.

Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo TAR adito sospendere e/o annullare *in parte qua* gli atti impugnati come richiesto, ordinando all'Amministrazione resistente di convocare i ricorrenti, a seguito della previa individuazione dei docenti presenti nelle graduatorie GAE, con priorità rispetto agli ulteriori docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all'O.M. 88-2024, così da poter essere destinatari di un incarico a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Roma, 12 luglio 2024

Avv. Domenico Naso

NEL MERITO, SI RASSEGNAANO LE SEGUENTI

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, IN VIA PRINCIPALE: DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' E ANNULLARE, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1) l'**Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024**, emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicata in pari data, (doc. 1), recante le *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* nella parte in cui, agli artt. 2 e 3 della predetta O.M., ha stabilito l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), mediante l'utilizzo delle GAE e, soltanto in subordine nel caso di esaurimento o incapienza delle stesse, mediante lo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3, così escludendo da tale individuazione con priorità gli odierni ricorrenti, quali docenti abilitati che hanno superato il *"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* di cui al D.D. 499 del 21.04.2020;

2) l'**Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10.06.2024**, emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e pubblicata in pari data (doc. 2), con la quale l'Amministrazione ha modificando unicamente la data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento fino alle ore 23.59 del giorno 24.06.2024, senza dunque apportare alcuna ulteriore modifica alla precedente O.M. 88 del 16.05.2024;

3) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti;

Per l'effetto:

1) Voglia l'Ill.mo T.A.R. del Lazio adito dichiarare il diritto dei docenti ricorrenti ad essere individuati da parte dell'Amministrazione resistente per il conferimento di incarichi a tempo determinato, a seguito della previa individuazione dei docenti presenti nelle graduatorie GAE, con priorità rispetto agli ulteriori docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all'O.M. 88 del 2024;

2) Voglia l'Ill.mo T.A.R. del Lazio adito ordinare all'Amministrazione resistente di convocare i ricorrenti, a seguito della previa individuazione dei docenti presenti nelle graduatorie GAE, con priorità rispetto agli ulteriori docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all'O.M. 88 del 2024, così da poter essere destinatari di un incarico a tempo determinato per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Procure alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si producono:

- 1) O.M. 88 del 17.05.2024;
- 2) O.M. 114 del 10.06.2024;
- 3) D.D. 499 del 21.04.2020;
- 4) D.P.R. 82 del 16.06.2023;
- 5) D.L. 36 del 30.04.2022;
- 6) D.L. 75 del 21.06.2023.

Roma, 12 luglio 2024

Avv. Domenico Naso